



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Senato della Repubblica
Commissione X – Industria, Commercio, Turismo

Audizione del Consiglio Nazionale Forense

7 febbraio 2012

Conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (AS 3110)

Illustre Presidente, Illustri Senatori,

nel ringraziarVi per l'invito a partecipare a questa audizione, preme effettuare alcune premesse, al fine di evidenziare gli elementi di criticità che concernono il presente provvedimento presentato dal Governo ai fini della conversione.

In primo luogo, non si comprende perché le disposizioni contenute nel decreto n. 1/2012, che riguardano la concorrenza, le infrastrutture e la competitività abbiano ad oggetto anche la disciplina delle professioni, e in particolare quella forense. Non si intravedono, a tal proposito, i presupposti di necessità ed urgenza, considerato che il progetto generale di riforma della professione forense, già approvato da questa Assemblea, è pendente da oltre un anno in Commissione Giustizia presso la Camera dei Deputati.

In secondo luogo occorre soffermarsi sui principi ispiratori della disciplina. Sebbene si parli di disposizioni urgenti riguardanti la concorrenza, tuttavia, per quanto concerne le professioni si ignora del tutto il riconoscimento della specificità della professione forense, come effettuato nella risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2006, così come nella giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha più volte ribadito la legittimità del sistema tariffario italiano, anche nei minimi, quale garanzia per i consumatori.

Quando si parla di tariffe, infatti, sorgono degli equivoci ed il termine viene demonizzato, in quanto implicherebbe una determinazione numerica, imposta da un soggetto professionista ad un altro soggetto, il cliente. In realtà, si dimentica che le tariffe professionali sono oggetto di una mediazione ponderata degli interessi effettuata dal Ministro della Giustizia, tenendo conto delle esigenze sociali della collettività. Le tariffe costituiscono ancora oggi una garanzia per il cliente, tutelandolo rispetto alla forza contrattuale del professionista.

Per quanto concerne specificamente le disposizioni contenute nel decreto n. 1/2012, l'art. 9, oltre che a sembrare in contrasto con i principi costituzionali, risulta in concreto inapplicabile. In primo luogo non risulta congruo: è fatto divieto, infatti, al professionista di utilizzare i parametri ministeriali per la liquidazione delle spese – peraltro non ancora esistenti – nei contratti con il consumatore, a pena di nullità della clausola. Tali parametri, tuttavia, saranno gli stessi che verranno utilizzati dal giudice in sede di contenzioso, a fronte della nullità della clausola di determinazione del compenso. Risulta inspiegabile la ragione per cui i parametri utilizzabili dal giudice non possono essere utilizzati dai privati: se corrispondono a giustizia, e devono essere equi, non si chiarisce perché possano essere adottati quali riferimenti per la determinazione del compenso. La circostanza che tali parametri non siano stati ancora introdotti dal Ministero e, pertanto non siano ancora esistenti, ha come effetto il rischio di paralisi dell'attività di liquidazione giudiziale dei compensi, tanto in sede di contenzioso su parcelle quanto in sede di liquidazione delle spese di giudizio.

Le stesse considerazioni di non congruità possono essere effettuate in materia di preventivo, considerata l'incertezza degli esiti e dello sviluppo della vicenda processuale al momento del conferimento dell'incarico. Risulta pertanto auspicabile l'abrogazione o la modifica di tale norma.

Ulteriore fatto grave, è la mancata previsione del parere del Consiglio nazionale forense in merito all'elaborazione dei parametri: la legge professionale prevede l'obbligo di acquisizione di tale parere. In tal modo, il testo qui presentato, non è così liberale come vorrebbe porsi, bensì di carattere autoritario, in quanto non si cura di ascoltare le opinioni dei soggetti incisi dal provvedimento per il tramite dei Consigli nazionali espressivi delle categorie interessate.

Per quanto concerne il tirocinio, è scomparso qualsivoglia riferimento all'equo compenso del tirocinante, così come fortemente caldeggiato dall'avvocatura e già previsto nel progetto di riforma della professione forense. La norma, pertanto, oltre che illiberale, sembra patire anche un determinato carattere di ingiustizia.

Occorre sottolineare la criticità di una disposizione che consente di anticipare il tirocinio durante il corso di studi universitari, a fronte di una preparazione non ancora completa e, pertanto, della necessità di ultimare gli esami e scrivere la tesi finale.

Per quanto concerne le altre innovazioni, l'art. 2 in materia di Tribunale delle Imprese introduce una distinzione classista nell'amministrazione della giustizia, in quanto si preoccupa di tutelare i soggetti titolari di interessi di categoria e non si preoccupa di tutelare l'accesso alla giustizia da parte di tutti i cittadini. Non solo si privano intere Regioni della possibilità di accedere alla giustizia, considerata la presenza di dodici sedi in tutto il Paese, ma la competenza di tali sezioni specializzate risulta di incerti confini. Si devolve, inspiegabilmente, a tali sezioni anche la competenza in materia di *class action*, ove non si ravvede nessuna esigenza di specializzazione, rendendo solamente più gravoso il ricorso alla giurisdizione per soggetti deboli come il consumatore. È pertanto auspicabile che la norma sia abrogata o stralciata, rinviata ad un disegno di riforma più organico e sistematico, in quanto questa scelta risulta illiberale e socialmente pericolosa.

Non da ultimo, va segnalato un clamoroso errore contenuto nel decreto, in materia di R.C.A. e liquidazione del danno da circolazione di veicoli a motore e natanti. All'art. 29, secondo comma, per i sinistri ove siano occorsi solamente danni a cose, si prevede una iniqua riduzione del trenta per cento del risarcimento del danno qualora il soggetto danneggiato non usufruisca del risarcimento in forma specifica offerto dalla compagnia assicurativa (vale a dire non si avvalga delle strutture segnalate dalla compagnia di assicurazione), bensì preferisca ottenere il risarcimento per equivalente. Trattasi di errore che può essere corretto solamente stralciando la norma, palesemente ingiusta e la cui incostituzionalità appare di evidente rilievo.

Questo intervento normativo è inoltre un'occasione per poter correggere errori commessi con i precedenti provvedimenti, in particolare in relazione ai principi che regolano le società.

Il Consiglio nazionale forense è critico rispetto al modello societario proposto con la legge di stabilità per il 2012 e ricorda che l'unico modello esistente è stato quello introdotto nel 2001 per gli avvocati (la società tra professionisti), assolutamente dimenticato ed ignorato dal Governo. In ogni caso, si sottolineano le criticità in merito all'introduzione del mero socio di capitali: da un lato pone dei rischi per il segreto professionale, consentendo a chi partecipa della compagine sociale, pur non essendo avvocato, di poter conoscere facilmente dati sensibili e delicate vicende personali e/o patrimoniali dei soggetti clienti della società; dall'altro si darebbe ingresso a conflitti di interessi che non risultano compatibili con l'autonomia e l'indipendenza del professionista e, infine, si finirebbe anche per consentire a chi non ha il titolo per l'esercizio dell'attività professionale di farlo occultamente. Vi sono altre ragioni di opportunità, inoltre, che sconsigliano l'ingresso del socio di mero capitale: prima fra tutte è l'oscura origine dei capitali – elemento particolarmente rilevante per il diritto penale – nonché la considerazione che la finalità di investimento, propria del socio di mero capitale, inquinerebbe lo scopo sociale. La disciplina della professione forense, infatti, non può obbedire esclusivamente a regole di carattere economico e di profitto.

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa